REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

IL PIU' PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - *P. IVA: 00373450022* - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 23/2014

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

CONSIDERATO:

- che taluni cittadini "festeggiano" la fine dell'anno producendo scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;

- che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;

- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

• che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

RITENUTO necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2014 al 1 gennaio 2015, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

· che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;

· che sia trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Biella;

· che sia trasmessa al Signor Questore della provincia di Biella, al Comando Compagnia Carabinieri di Andorno Micca, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Biella, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Dalla Residenza Comunale, lì 30.12.2014

IL SINDACO
MOGNAZ Alessandro
(firmato in originale)